

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	517
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ERMINI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (<i>Modificata dal Senato</i>). (1481-B)	517
PRESIDENTE 517, 527, 528, 529, 530, 531, 532	532
ERMINI, <i>Relatore</i> 517, 522, 524, 525, 528, 531	531
CESSI	520, 522
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 520	520
	522, 531
POLETTI	523
TESAURO	523
LOZZA 523, 528, 530, 531, 532, 534	534
SILIPO	524, 529
MORO ALDO	528, 529
FRANCESCHINI	531
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	535

La seduta comincia alle 9,30.

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Berti Giuseppe fu Giovanni.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Ermini: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (Modificata dal Senato). (1481-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Ermini: « Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie ».

La proposta di legge ci è tornata modificata dal Senato. Come gli onorevoli colleghi sanno, il nostro esame deve limitarsi alle sole modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, sulle quali la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

Prego l'onorevole Ermini di riferire su tali modifiche.

ERMINI, *Relatore*. La proposta di legge è stata sottoposta a un esame accurato, direi minuzioso, del Senato, relatore il senatore Parri, e torna con parecchi emendamenti, alcuni dei quali di natura puramente formale o di modesto rilievo sotto il profilo della sostanza, altri, invece, decisamente importanti.

Mi limiterò, per ora, ad illustrare questi ultimi; successivamente, durante l'esame delle

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

singole modifiche, si potrà dare spiegazione anche degli emendamenti formali.

Il primo emendamento sostanziale è all'articolo 2, dove il Senato ha modificato il testo nel senso che anche un'aliquota del contributo statale debba essere devoluta a favore dell'Opera universitaria, accettando, in parte, il parere espresso da qualche collega in questa Commissione, che, cioè, al finanziamento dell'Opera universitaria dovessero contribuire non solo gli studenti con l'accantonamento del 15 per cento delle tasse che essi pagano, ma anche lo Stato. Questo, infatti, ogni anno, corrisponde alle università un contributo di funzionamento, che noi avevamo stabilito fosse quintuplicato rispetto all'attuale, mentre il Senato lo ha fissato nella misura di un miliardo e 200 milioni. Secondo la modifica del Senato, un terzo di tale contributo deve essere devoluto all'Opera universitaria.

Altra modifica, sulla quale richiamo la attenzione della Commissione, è all'articolo 4, che, se non introduce proprio il sistema della tassazione differenziata, che fu respinto dalla nostra Commissione, tuttavia prevede che agli studenti, appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito annuo superiore a lire 3 milioni, il Consiglio di amministrazione delle singole Università possa chiedere a favore dell'Opera universitaria (quindi, non per il funzionamento dell'Università), un contributo suppletivo corrispondente al 30 per cento della tassa annuale di iscrizione. Si tratterà, circa, di 5.500 lire. In fondo, è un atto di solidarietà che dal Consiglio di amministrazione viene chiesto agli studenti più agiati in favore degli studenti meno agiati.

Un terzo emendamento, sempre di natura sostanziale, è all'articolo 7, corrispondente al nostro articolo 6. Il Senato, innanzi tutto, ha ammesso il principio, che era stato proposto da me e che la Commissione aveva creduto di non accogliere, della tassazione uguale per tutte le facoltà. Osserva il senatore Parri, nella sua relazione al Senato, che attualmente le differenze massime di tassazione, tra una facoltà e l'altra oscillano tra le 3500 e le 4500 lire all'anno (non si tratta, quindi, di differenze notevoli) e che, d'altra parte, la differenza di tassazione tra una facoltà e l'altra si ritrova nei contributi, che per le facoltà più costose, come quelle scientifiche, hanno una rilevanza notevole, mentre per le facoltà meno costose, come quelle umanistiche, sono molto modesti. Osserva anche il senatore Parri che se lo studente dovesse pagare in misura corrispondente al reale costo delle varie facoltà, le differenze di tassazione dovrebbero

essere notevolissime. Quindi, il Senato, anche per facilitare la imposizione di contributi e per evitare che lo studente, nell'isciversi alla Università, trovasse, nella tassazione diversa per facoltà, un ostacolo alla sua vocazione, ha ritenuto opportuno di stabilire una tassa base, uguale per tutte le facoltà, che è stata fissata nella misura di lire 18 mila.

Un altro principio stabilito dal Senato è che l'aumento delle tasse sia progressivo in tre anni; che, cioè, la tassazione massima di 18 mila lire si applichi solo al terzo anno. Ciò serve a non far subire uno sbalzo notevole di tassazione a quelle università che hanno ancora una tassa bassissima. Così è stato stabilito che la tassa annuale di iscrizione nel 1951-52 sia di lire 10.000; nel 1952-53 di lire 14.000; nel 1953-54 di lire 18.000. Così è stato stabilito anche per le altre tasse.

Questo articolo 7 presenta una modifica di rilievo anche per quanto riguarda il modo in cui sono stati disposti gli aumenti. Il Senato ha aumentato le sopratasse di esame e le sopratasse di laurea, cioè, quelle sopratasse il cui ricavato va a compenso dei professori per gli esami; ha, invece, diminuito la tassa di immatricolazione e la tassa di iscrizione. La motivazione, che il Senato adduce, è che, se può essere giusto non gravare eccessivamente sugli studenti per quanto riguarda le spese di funzionamento — per le quali deve intervenire lo Stato ad aiutare le università — non è giusto che non sia rivalutato il compenso che sempre è stato dato ai professori per l'attività di esaminatori da essi svolta. Pertanto, secondo l'aumento proposto dal Senato, il compenso per i professori viene rivalutato, rispetto al 1937, di 46 volte, cioè con una rivalutazione che copre, quasi per intero, l'effettiva svalutazione della moneta, ma che rappresenta sempre una rivalutazione parziale. La sovratassa di laurea, cioè quella che i professori ricevono per la laurea, viene rivalutata solo di otto volte nei confronti del 1938.

Quello che a noi interessa è di sapere se lo studente, complessivamente, con questa diversa impostazione di aumenti stabilita dal Senato, finirà per pagare di più o di meno. Lo studente finirà per pagare qualcosa di meno. E porto degli esempi. Per la facoltà di legge, secondo il nostro testo, nel primo anno lo studente doveva pagare 34 mila lire comprensive di tutte le tasse, immatricolazione, iscrizione, esami; ora, dovrà pagare 30 mila lire; nel secondo anno, nel quale non vi è più la tassa di immatricolazione, doveva pagare 25 mila lire secondo il nostro testo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

e 25 mila restano. Nel quarto ed ultimo anno di legge, nel quale deve pagare la sovratassa di laurea, noi avevamo fissato 36 mila lire, che il Senato ha ridotto a 34 mila.

Per la facoltà di medicina: nel primo anno, secondo la nostra tassazione, lo studente doveva pagare 37 mila lire, che il Senato ha ridotto a 30 mila; nel secondo anno 28 mila lire secondo la nostra tassazione, 25 mila secondo la tassazione del Senato; nel sesto anno 39 mila secondo la nostra tassazione, 34 mila secondo la tassazione del Senato.

Per la facoltà di lettere: nel primo anno, lo studente doveva pagare 31 mila lire secondo il nostro testo; ne paga, invece, 30 mila secondo il testo del Senato; nel secondo anno, la tassazione del Senato porta, invece, ad un aumento: le 22 mila lire fissate da noi diventano 25; così, pure nel terzo anno, le 33 mila lire fissate da noi diventano 34 mila.

Questo per quanto riguarda l'articolo 7.

Un'altra modifica importante è stata introdotta all'articolo 8. Il Senato ha voluto evitare che le università del Nord vengano a subire da questa tassazione un danno notevole. Infatti, le università del Nord, ed anche qualche università del Centro, hanno risolto, in parte, il problema della loro vita finanziaria, imponendo un contributo integrativo; mentre nelle università del Centro-Sud questo contributo è di seimila, quattromila, talvolta anche di sole tremila lire, nelle università del Nord è sulla base di 15-16 mila lire. Il Senato, preoccupandosi che le università del Nord non vedessero improvvisamente decurtate le loro entrate, ha lasciato ai consigli di amministrazione delle varie università la possibilità di esigere, nel primo triennio di applicazione della legge, il contributo integrativo; di modo che le università del Nord ridurranno questo contributo integrativo man mano che la nuova tassazione aumenterà nel triennio, senza perdere nulla; e le università del Centro-Sud si regoleranno aumentando o riducendo il contributo integrativo, a seconda della sua entità, man mano che la tassazione aumenta: si raggiunge, così, un certo equilibrio, nel senso che si impone un minimo di tassazione, indispensabile per il funzionamento delle università e uguale per tutti, lasciando facoltà alle università che si trovano in zone più ricche ed hanno studenti più agiati, di imporre nei primi tre anni un contributo maggiore di quello che possono, invece, imporre altre università frequentate da una scolaresca meno agiata.

Un'altra importante modifica è all'articolo 12, in cui è detto che sull'entità di questo

contributo integrativo e sulla misura dei contributi di laboratorio, che ogni anno vengono stabiliti dai singoli consigli di amministrazione, le autorità accademiche devono sentire il parere dell'Interfacoltà, quale rappresentanza legale dell'organizzazione studentesca. È questa una innovazione importante nella vita universitaria. Infatti, oggi, nel funzionamento delle università vi è la tendenza a riconoscere l'esistenza di questa organizzazione di studenti, cioè dell'Interfacoltà, anzi di avvalorarla e di incrementarla, perchè attraverso la valutazione del parere degli studenti e attraverso la migliore efficienza di questa organizzazione universitaria — l'ho sperimentato io stesso nella mia università — non solo si educano gli studenti all'interesse universitario, ma si ottengono anche buoni risultati. Gli ottimi rapporti esistenti in qualche università tra autorità accademiche e organizzazione studentesca garantiscono l'ordine, che qualche anno fa veniva invece spesso turbato; danno al rettore una serie di indicazioni, che possono essere preziose, in merito alle esigenze degli studenti, che sono, e devono essere, le esigenze stesse dell'università, sempre che si tratti di esigenze oneste, tendenti al progresso degli studi e al miglioramento della funzione didattica.

Qualcuno potrebbe rilevare che si dà, con ciò, troppo valore alla voce degli studenti, ma io ritengo che la funzione del rettore, più che una funzione paternalistica, debba essere una funzione di collaborazione, nei limiti del possibile, con questi giovani che ormai sono giovani capaci e coscienti. E ritengo che quanto viene qui stabilito abbia una funzione educativa, malgrado qualche pericolo che possa presentare.

Queste sono le modifiche fondamentali. In fondo, il Senato ha mantenuto integri i criteri sui quali la legge si fondava: aumento del contributo dello Stato alle università per l'utile che l'università rappresenta per la collettività, connesso con l'aumento della tassazione imposta allo studente per l'utile particolare che l'università rende a lui come singolo; ampliamento delle esenzioni; potenziamento dell'Opera universitaria, che finalmente potrà disporre di un miliardo e non di soli 200 milioni. È un primo passo a favore di questa istituzione, al quale dovranno seguirne altri per l'applicazione di quella norma costituzionale che impone di consentire a tutti i capaci e meritevoli di adire anche ai gradi più alti della cultura, pur non disponendo di mezzi. E il Senato

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

ha mantenuto la disposizione dell'articolo 2, dove è detto che questa somma dovrà essere destinata per una certa aliquota alle Case dello studente e all'istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti o semi-gratuiti per gli studenti non agiati che si dimostrino capaci e meritevoli.

Raccomando alla Commissione di non apportare modifiche — ognuno, naturalmente, si regolerà secondo la propria coscienza — al testo del Senato. Io stesso accetto alcuni degli emendamenti del Senato, perchè vi sono indotto da un interesse superiore, l'interesse delle università, ma non perchè essi rispondano in pieno al mio pensiero. La legge è urgente, affinché le università rinascano. Esistono, oggi, numerosissimi istituti universitari che hanno una dotazione annua di 60, 80 mila lire; il che significa che non possono assolutamente funzionare; sono istituti che vivono di espedienti, non possono pubblicare i risultati dei loro studi, non possono acquistare strumenti scientifici, e così via. C'è una differenza notevole, che deve essere eliminata, tra le condizioni delle università del Nord, che riescono ad arricchire i loro istituti degli indispensabili apparecchi scientifici, riescono a pubblicare i loro annuari, le loro riviste, gli studi dei loro assistenti, e quelle delle università del Centro-Sud che, per non aver imposto contributi straordinari, si trovano spesso nell'impossibilità di progredire e, quindi, sono in una condizione di inferiorità nei confronti delle università del Nord, con il rischio di creare una nuova divisione: da una parte, un'Italia che progredisce scientificamente; dall'altra, un'Italia che scientificamente regredisce. Proprio per le università delle regioni centrali e meridionali, come professore universitario e come uomo di studio, mi permetto rivolgere una raccomandazione vivissima, se voglio essere sincero, addirittura accorata, perchè non si proponano emendamenti che rinvierebbero di nuovo la proposta di legge al Senato, il quale, per la necessità di uno studio accurato, l'ha già tenuta presso di sé dieci mesi.

Il ritardo di un altro anno nell'applicazione di questa legge sarebbe esiziale per le università. Inoltre, e questo è importantissimo, nella legge si è ottenuto, da parte dello Stato a favore delle università, un miliardo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52; se la legge dovesse tornare al Senato ed essere lungamente ridiscussa, il miliardo sfumerebbe e noi toglieremmo alle università questa somma che è indispensa-

bile, non dico per sistemarle completamente ma per dare loro un po' di respiro.

PRESIDENTE. Iniziamo allora la discussione sulle modifiche del Senato.

CESSI. Mi rendo ragione delle raccomandazioni fatteci dal collega Ermini; me ne rendo ragione, perchè conosco benissimo la situazione non solo delle università del Centro-Sud, ma anche delle università del Nord. Non ritengo, però, che questa considerazione debba indurci ad affrettare l'approvazione di un testo che, permettetemi di dirlo sinceramente, oggi ci si ripresenta in una redazione sensibilmente peggiorata rispetto, non dico, alla redazione originaria dell'onorevole Ermini, che per via è stata man mano decurtata di alcuni principi fondamentali, ma anche rispetto al testo approvato dalla Camera. Mi limiterò, quindi, a paragonare il testo che oggi abbiamo dinanzi con il testo già approvato dalla Camera, senza richiamare tutti i precedenti su cui abbiamo discusso lungamente e su cui è inutile tornare.

Innanzitutto, vorrei una informazione preliminare dall'onorevole Ministro. Il testo della Camera stabiliva che il contributo governativo fosse quintuplicato; il Senato, invece, l'ha consolidato nella somma di un miliardo e 200 milioni. Io domando: la somma risultante dalla quintuplicazione è superiore o inferiore alla cifra stabilita dal Senato? Non conosco con precisione l'entità del contributo attuale dello Stato alle università, e, quindi, non so quale somma si ottenga quintuplicandolo; perciò, domando se, con il consolidamento nella somma stabilita dal Senato, si avrà un aumento o una diminuzione del contributo. Vorrei essere tranquillizzato a questo riguardo dal Ministro.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. La somma fissata dal Senato è inferiore di 85, 90 milioni alla somma che si otterrebbe quintuplicando l'attuale contributo.

CESSI. Sempre riguardo all'articolo 1, faccio rilevare che, per la determinazione della misura del contributo, alle singole università, è stato aggiunto che si deve tener conto del tipo delle facoltà, dello stato di attrezzamento scientifico e della necessità dell'assistenza studentesca. Relativamente allo stato di attrezzamento scientifico, vorrei sapere quale criterio si seguirà; in altre parole, si darà di più alle università che sono meno attrezzate scientificamente, oppure si darà di più alle università che hanno un migliore attrezzamento scientifico e che, a causa di questo migliore attrezzamento, hanno biso-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

gno di un contributo maggiore, altrimenti l'attrezzamento stesso diventerebbe inutile?

Passiamo all'articolo 2, dove dobbiamo constatare, a mio parere, un altro peggioramento. Mi dispiace per i colleghi universitari di toccare un argomento tanto delicato, ma, in questo momento, io mi spoglio della mia qualità di insegnante. In questo articolo, sono escluse dalla detrazione del 15 per cento a favore dell'Opera universitaria le sovratasse di esami e di laurea, per cui l'importo globale da destinarsi all'opera universitaria risulta diminuito. A ciò ha accennato, indirettamente, il collega Ermini. Io, per quanto professore universitario, non lo ritengo giustificato, anzi, moralmente, ritengo di non poterlo accettare. Queste sovratasse sono destinate a compensare i professori. Si è, dunque, stabilito di non apportarvi la sottrazione del 15 per cento per lasciare un più largo margine ai compensi dei professori. Ora, che si subordini all'interesse dei professori un interesse più vasto, che si aumenti il carico che grava sugli studenti e si rechi un danno all'assistenza universitaria per creare un vantaggio a degli insegnanti, io, personalmente, — sarà un scrupolo — dichiaro di non poterlo accettare.

D'altronde, per trovare un compenso alla diminuzione derivante dall'esclusione delle sopratasse, si dispone, a favore dell'Opera universitaria, la devoluzione di un terzo del contributo governativo alle università; il che vuol dire che questo contributo governativo, che doveva andare a vantaggio di tutto l'andamento dell'amministrazione universitaria, viene in parte distratto da questo scopo, con la conseguente diminuzione delle disponibilità dell'amministrazione per gli scopi scientifici e didattici delle università. Aggiungete che questo contributo, nel testo del Senato, è già stato diminuito. Ecco perché si cercherà di supplire a queste diminuzioni con due altri espedienti: con i contributi integrativi, di cui all'articolo 8, e con i contributi di gabinetto, di cui all'articolo 11. Né all'articolo 8, né all'articolo 11 è posto alcun limite a questi contributi; anzi, mentre il testo approvato dalla Camera aveva posto un limite ai contributi di laboratorio, nel senso che questi non dovessero superare i due terzi della tassa annuale di iscrizione, il Senato ha soppresso anche questa disposizione. Si dà, quindi, facoltà ai consigli di amministrazione di imporre i contributi che vogliono. E, naturalmente, non trovando un aiuto adeguato nel contributo governativo, poiché questo viene progressivamente decurtato per i bisogni dei singoli istituti, che cosa farà

un'università? Aumenterà i contributi integrativi e i contributi di laboratorio per trovare un compenso a quelle decurtazioni. È qui che io vedo il pericolo. E non è un pericolo ipotetico. Esiste una legge che stabilisce che i contributi integrativi siano di seimila lire: ma sappiamo a quali cifre questi contributi sono saliti in troppe università: a 18 mila e più. Non è semplicemente un'ipotesi, questa è una realtà. Quello che è avvenuto oggi si ripeterà domani, quando le università saranno nelle stesse condizioni di oggi, cioè di non poter funzionare anche dopo questi provvedimenti. Queste sono le mie preoccupazioni. Noi eravamo partiti dal principio che non si dovesse lasciar adito all'arbitrio delle singole università, ma si dovesse, una volta per sempre, disciplinare questa materia.

In questa sede, sento il dovere di tutelare un interesse che è generale e non di singole università. Mi si potrà rispondere: questi contributi integrativi e di laboratorio non sono lasciati alla libera discrezione dei consigli di amministrazione, perché vi sarà il controllo degli studenti. Crediamo davvero che un parere dato da un rappresentante dell'Interfacoltà possa essere sufficiente a frenare quel consiglio di amministrazione che si trovi di fronte a delle difficoltà, direi quasi, insormontabili? Potrà essere un consiglio degli studenti a dissuadere il consiglio di amministrazione dal fissare in una certa misura un dato contributo quando v'è bisogno di far funzionare un laboratorio? Ne dubito e l'esperienza sta a dimostrare la fondatezza del mio dubbio, perché, se anche fino ad oggi non era obbligatorio il parere dell'Interfacoltà, si consideri, tuttavia, che l'Interfacoltà, bene o male, ha fatto sempre sentire la sua voce. È stata ascoltata? Molto poco, perché i consigli di amministrazione, oppressi dal bisogno e dalla necessità — non per cattiva volontà — si sono trovati nella condizione di dover aumentare queste tasse al di là dei limiti stabiliti dalla stessa legge. Domani, si troveranno nelle stesse identiche condizioni.

Ci sono poi due modifiche che possono considerarsi formali, ma, a mio giudizio, rappresentano un peggioramento. Non comprendo perché all'articolo 2 siano state soppresse le parole: « dalle singole università ed istituti beneficiari ». In questa sede fu molto discusso se il conferimento di borse di studio per vitto e alloggio dovesse avvenire in seguito a concorso su base nazionale o per ogni singola università. Alla fine, la Camera decise per il seguente testo: « Almeno la metà di detta somma (quella devoluta a favore del-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

l'Opera universitaria) dovrà essere impiegata dalle singole università ed istituti beneficiari nella istituzione di borse di studio, ecc. ». Che cosa significa la soppressione fatta dal Senato?

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Nulla è mutato; la formulazione del Senato è più corretta.

CESSI. Comunque, il mio è un dubbio sul quale ho il dovere, per lo meno, di richiamare l'attenzione della Commissione.

L'articolo 4, poi, non mi è chiaro. In questo articolo si dice: « Con deliberazione del consiglio di amministrazione, gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a 3 milioni saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, ecc... ». Questo contributo è obbligatorio o facoltativo? Se è obbligatorio, non occorre alcuna deliberazione del consiglio di amministrazione. Ma, poiché si prevede che debba esistere una deliberazione del consiglio di amministrazione, bisognerebbe presumere che l'imposizione di questo contributo suppletivo fosse facoltativa (tanto più che si dice: « saranno assoggettati »).

Faccio anche osservare che con questo articolo si è tornati, almeno parzialmente, a quel principio che noi avevamo respinto nel progetto originario dell'onorevole Ermini. Non ripeterò le nostre ragioni. Credo, però, che tale articolo, praticamente, o non avrà applicazione o avrà solo scarsissimi effetti, così com'è. Lasciando all'amministrazione il compito di accertare quali siano gli studenti agiati, l'immane lavoro che essa dovrà svolgere relativamente a 7, 8 mila studenti per ricercare chi effettivamente si trovi in tale condizione, le contestazioni che solleveranno i colpiti, tutto questo rappresenterà una complicazione tale che, temo, ne risulterà uno scarsissimo vantaggio. Del resto, anche l'onorevole Ermini, a suo tempo, disse che non si poteva fare grande assegnamento sull'entrata che sarebbe potuta derivare dall'applicazione di tale norma.

ERMINI, *Relatore*. Questa disposizione però ha un alto valore educativo e morale.

CESSI. Accettiamola per il suo valore morale. Però, bisogna essere precisi e chiarire se l'imposizione di questo contributo sia obbligatoria o facoltativa. Su questo punto, credo che il chiarimento sia doveroso e necessario.

Passando all'articolo 7, per quegli stessi motivi di indole morale che ho esposto prima, non posso accettare una diminuzione delle tasse da cui si preleva il 15 per cento a favore

dell'Opera universitaria, mentre si aumentano le sovratasse dalle quali non si detrae alcuna aliquota per l'assistenza. Ciò è stato fatto in vista di aumentare, per gli insegnanti, la ripartizione delle propine d'esami. Siamo sinceri. Le retribuzioni agli insegnanti, per la loro stessa dignità, non devono essere date come una elemosina. Se si riconosce che gli stipendi degli insegnanti sono insufficienti, il Governo ha il dovere di dare loro una retribuzione adeguata, ma non si deve ricorrere a questi espedienti, che, in fondo, non risolvono niente.

Per ragioni morali, per il loro stesso decoro, non possiamo dare agli insegnanti delle retribuzioni che possono assumere il carattere di una elemosina. Da trent'anni io sono nell'insegnamento e ho sempre protestato contro questo sistema.

I punti del testo del Senato che mi paiono più discutibili e che destano in me maggiore perplessità sono, appunto, questo ultimo e la soppressione di ogni limite ai contributi integrativi e di laboratorio, che sono lasciati alla discrezione delle singole università. Allora, a che serve aver abrogato quel quarto comma dell'articolo 152 del testo unico delle leggi universitarie, soppressione che io proposi e che tutta la Commissione accettò, proprio con l'intendimento di impedire l'imposizione arbitraria di tasse o contributi (dal momento che tutte le università si basavano su quel comma per imporre i contributi straordinari), se permettiamo che si impongano contributi integrativi? Cambia il nome, ma la sostanza rimane. Mi pare che ciò rappresenti anche una contraddizione.

ERMINI, *Relatore*. Questi contributi possono essere imposti solo nel primo triennio di applicazione della legge.

CESSI. Fra tre anni ne riparleremo.

Aumentiamo pure le tasse. Io non sono contrario a questo aumento, ma chiedo che esso sia fatto in modo che lo studente sappia, fin da principio, quanto deve pagare.

Questi sono i motivi per cui ritengo che il testo del Senato rappresenti un peggioramento del nostro testo, anche nelle modifiche di carattere formale, ma soprattutto nella concessione alle università di imporre delle tasse che non sono precisamente predeterminate. Questo era quanto la mia coscienza mi imponeva di dire. Per parte mia, credo che si debbano apportare degli emendamenti; se ci sarà un pò di buona volontà, sia da parte della Camera, sia da parte del Senato, un breve ritardo non sarebbe quello che potrebbe pregiudicare l'applicazione e l'attuazione della

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

legge medesima. Dal momento che siamo in sede legislativa — e io non mi sono opposto all'adozione della procedura in sede legislativa appunto perché riconosco l'urgenza della proposta di legge — penso che abbiamo già la possibilità di affrettare l'approvazione di essa.

POLETTI. È mia opinione che dobbiamo, anzitutto, risolvere un problema, direi, pregiudiziale. Vogliamo o no che questa proposta di legge venga approvata entro il corrente anno scolastico? Se modifichiamo il testo, occorre rinviarlo al Senato, e se il Senato modificherà ancora, la proposta di legge ritornerà di nuovo a noi: così passeranno alcuni mesi. Se vogliamo, invece, che la legge entri in vigore quest'anno, vi è una sola soluzione: accettare gli emendamenti del Senato. Personalmente, ritengo che tutte le questioni di rilievo della scuola, tasse, esame di Stato, ecc., devono essere risolte con una certa, non dico fretta, ma rapidità, perché la scuola ha bisogno di uscire dal presente stato di incertezza. Per questo motivo, nonostante che il testo inviato a noi dal Senato, piuttosto che migliorare il progetto Ermini, lo peggiori, chiedo ai colleghi di accettare tutti gli emendamenti del Senato, proprio per poter approvare rapidamente la legge e rendere possibile la sua applicazione entro quest'anno scolastico.

TESAURO. Credo che, indubbiamente, si possano muovere dei rilievi al testo del Senato; per esempio, sono state apportate alcune modifiche che non hanno alcuna ragione di essere, nemmeno dal lato formale; così quando si sostituisce, al secondo comma dell'articolo 3, « comprendendo » al « computando » del testo da noi approvato. Però, ci dobbiamo rendere conto dell'esigenza, profondamente sentita dalle università, che questo progetto sia approvato rapidamente. Se l'onorevole Cessi avesse prospettato alla Commissione delle modifiche veramente sostanziali, degne di accoglimento, indubbiamente la Commissione se ne sarebbe dovuta preoccupare. Ma egli, in definitiva, ha appuntato tutta la sua critica su quella parte della deliberazione del Senato che riflette la possibilità, come egli dice, di aumentare ad arbitrio i contributi. Potrei anche convenire che l'arbitrio possa essere pericoloso; però, desidero far presente alla Commissione una considerazione. V'è, oggi, la tendenza ad accentuare sempre più l'autonomia delle università. Noi abbiamo una Carta costituzionale, la quale ha posto precisamente l'accento su questa maggiore autonomia delle università e tutte le disposizioni legislative emanate dal 1944 in poi tendono in questo senso. È possibile quindi, parlare di arbitrio quando ci tro-

viamo di fronte a un potere conferito alle Autorità accademiche, che è, per di più, circondato da una serie di garanzie, tra le quali l'intervento, sia pure sotto forma consultiva, di una rappresentanza studentesca? Penso che non si debba confondere la libertà con l'arbitrio, ed affermo che, anche se non vi fossero delle disposizioni di carattere generale, costituzionale, intese ad attuare una maggiore autonomia delle università, sussisterebbe ugualmente questa esigenza particolare della vita universitaria. Noi sappiamo che, specialmente in materia di contributi, il livellamento è quanto mai artificioso; la possibilità che lo stesso contributo sia predeterminato dalla legge per tutti i tipi di facoltà, è un grave pericolo. Bisogna permettere alle università di adeguare sempre più i contributi alle effettive e speciali esigenze.

Per queste ragioni, penso che proprio questo punto, che è stato al centro della critica dell'onorevole Cessi, non debba destare nella Commissione alcuna preoccupazione. Confido, quindi, che la Commissione vorrà approvare gli emendamenti apportati dal Senato, superando le eventuali riserve.

LOZZA. Noi, ora, abbiamo davanti i due testi, quello della Camera e quello del Senato, i quali rispondono a criteri diversi di valutazione e di impostazione del problema. È evidente la perplessità della maggioranza e del Governo nel porre il problema dell'aumento delle tasse universitarie e nel cercarne la soluzione. Ho detto: « della maggioranza e del Governo », in quanto la minoranza ha dato, sì, il suo contributo di critiche alla Camera e al Senato, ma non è certo il suo parere che ha finito col prevalere. Ora, se vi è nella maggioranza e nel Governo tale perplessità, essa ci deve indurre non a risolvere in modo affrettato il problema, ma a fermarci su di esso e a meditarlo maggiormente. Vi è la soluzione che è stata accettata dalla Camera e quindi, mi pare, anche dal Governo; ora, ci viene portata davanti un'altra soluzione, molto diversa. Ci si dice: accettiamo questa soluzione, anche se peggiore, perché le università hanno bisogno di questa legge. Ma se il problema fosse urgentissimo e il Governo avesse delle idee chiare, potrebbe risolverlo anche con un decreto legge, portandolo poi davanti al Parlamento per la ratifica, come ha fatto altra volta. Ma qui si vuol procedere diversamente: si vuole che il Ministero abbia le mani libere al più presto possibile; si riconosce che il problema non è risolto a dovere, ma si vuole approvare subito questa soluzione.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Noi non siamo di questo avviso. Potevamo chiedere che questa legge fosse discussa in Assemblea; non ci siamo avvalsi di questa facoltà perché non si dicesse che vogliamo ostacolarne l'approvazione, poiché noi non vogliamo insabbiare alcun problema; ma questa è la sede adatta e in questa sede vogliamo discutere, presentando tutti quegli emendamenti che riterremo opportuni. Non vogliamo ripetere quello che abbiamo detto in sede di prima discussione, ma chiediamo di conoscere, anzitutto, quale sia l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle università e degli istituti di istruzione superiore. Se non conosciamo questo dato, non possiamo impostare alcuna discussione, non possiamo affrontare il problema con serietà. Davanti a noi vi sono due criteri: il primo, quello della Camera, moltiplica per cinque il contributo attuale, l'altro, del Senato, stabilisce un contributo fisso e preciso.

Abbiamo visto che pur moltiplicando per cinque il contributo attuale — abbiamo fatto i calcoli precisi — non veniamo a dare alcuna assistenza, o solo un'assistenza del tutto inadeguata agli studenti. Perciò, nell'intento di dare una prima seria impostazione al problema dell'assistenza universitaria, siamo costretti a sottoporvi, di nuovo, la proposta di raddoppiare il contributo dello Stato a favore delle università, portando da un miliardo e 200 milioni a due miliardi e 400 milioni.

E veniamo all'aumento delle tasse. Noi abbiamo dinanzi a noi due tabelle — articolo 6 del nostro testo, articolo 7 del testo del Senato — che rispondono a criteri diversi. Come può la maggioranza, ora, dopo l'approvazione data all'articolo 6, accettare un criterio diverso? Mi riservo di proporre alla tabella approvata dal Senato le modifiche che crederò opportune. Discuteremo gli emendamenti del Senato articolo per articolo ed esporremo i nostri criteri. Ritardare di un mese o di 15 giorni non ci preoccupa: sarebbe più grave che si approvasse una legge di cui nessuno fosse convinto.

SILIPO. Non è la prima volta che sento affermare dal collega Ermini e da altri la necessità di affrettare l'approvazione di questa legge. Oggi si invita, addirittura, la Commissione a lasciar da parte ogni perplessità sulle modifiche del Senato (perplessità che si riconosce possano esistere) pur di ultimare l'esame della legge. Ma se procediamo così, anziché il bene, faremo il male della università. E ne abbiamo un esempio in questo: quando approvammo la quintuplicazione del

contributo governativo, ci fu detto che questa quintuplicazione equivaleva a un miliardo. Oggi che il Senato fissa questo contributo nella somma di un miliardo e 200 milioni, veniamo a sapere che questa somma è inferiore a quella che si sarebbe ottenuta con la quintuplicazione. Ciò non depone a favore della serietà dei nostri lavori. Perciò, innanzi tutto, chiedo alla Commissione di discutere il problema con serietà estrema, perché ritengo che le osservazioni da noi fatte in Assemblea siano rimaste intatte, non abbiano perduto nulla del loro valore. Ed io rimango fermo su quanto ebbi a dire in quella sede. Mi limito ad aggiungere che sarebbe il caso di non insistere nel dire che bisogna far presto, perché, per far presto, stiamo commettendo degli errori veramente madornali. Per far presto, l'onorevole Ermini, che prima sosteneva la necessità di una differenziazione delle tasse, accetta il punto di vista del Senato che afferma che le tasse debbono essere unificate.

ERMINI, *Relatore*. Faccio rilevare che ho sostenuto esattamente il contrario.

SILIPO. Lei, onorevole Ermini, chiedeva che il contributo dello Stato fosse di due miliardi; se ora accetta un miliardo, vuol dire che recede dalla sua posizione per accedere alla posizione del Senato. A meno che non si sia disposti ad accettare qualsiasi cosa per fingere di dare un contributo. Perché, praticamente, sia nel testo presentato dalla nostra Commissione alla Camera, sia in quello approvato dalla Camera, sia in quello modificato dal Senato, un contributo sostanziale per il miglioramento finanziario delle università non esiste; quello che esiste, di concreto, è il danno che deriverà alla classe studentesca dall'aumento delle tasse, danno aggravato dal fatto che si lasciano libere le facoltà di imporre i contributi che vogliono.

E non è vero che la proposta di legge giovi alle università del Centro-Sud. Ho già detto, e lo ripeto ora, che l'aggravamento delle tasse e dei contributi, nelle università del Centro-Sud, avrà il solo effetto di spopolarle ancora di più, in quanto le famiglie meridionali, date le loro condizioni economiche, non avranno la possibilità di mandare i propri figli a frequentare le università, o, al massimo, potranno iscriverli a quelle facoltà nelle quali non sarà obbligatoria la presenza. Accadrà, così, che mentre le facoltà scientifiche si spopoleranno, le facoltà di lettere e filosofia vedranno aumentare in maniera impressionante i loro iscritti, e aumenterà di conseguenza il numero degli spostati.

ERMINI, *Relatore*. Mi permetto di ribadire il concetto dell'urgenza, urgenza assoluta, della legge, e mi appello a tutti i colleghi professori universitari perché, in coscienza, dichiarino se è vero o non è vero che le università si trovano in gravissime condizioni finanziarie. Un altro motivo di urgenza è questo: molte università del Centro-Sud hanno, quest'anno, accettato l'iscrizione degli studenti con la riserva esplicita, inserita nel bando stesso di iscrizione, di aumentare le tasse non appena la legge sarà pubblicata. Tanta è la necessità in cui esse si trovano di aumentare i loro introiti.

Rispondo alle osservazioni fatte da alcuni colleghi. L'onorevole Lozza si è preoccupato all'ampiezza delle modifiche del Senato. Direi che non dobbiamo esagerare: non è che il Senato abbia sovvertito la proposta di legge; ha solo portato degli emendamenti, senza mutare i criteri fondamentali su cui la legge era stata impostata. Voglio, anzi, precisare che se il Senato ha apportato emendamenti, li ha apportati proprio nella direzione che era stata sempre indicata dai colleghi della opposizione. Cioè, se, da un lato, ha tolto alle università una parte di quanto noi avevamo stanziato per il loro funzionamento, dall'altra, ha aggiunto una notevole aliquota per l'Opera universitaria, cioè per l'assistenza agli studenti. Quel 15 per cento tolto all'Opera universitaria dalle sovrattasse di esame, di cui si è lamentato l'onorevole Cessi, viene compensato ad usura dai 400 milioni che l'Opera universitaria riceve sul contributo dello Stato. Questo è l'orientamento che, su proposta del senatore Parri, ha seguito il Senato: orientamento del tutto favorevole a quello che era stato l'indirizzo richiesto dall'opposizione. E a me non dispiace che si sia operato in questo senso.

Per quanto riguarda l'esclusione delle sovrattasse dal prelievo di un'aliquota a favore dell'Opera Universitaria, criticata dall'onorevole Cessi, anzitutto osservo che non mi pare rappresenti uno scandalo il fatto che lo studente paghi qualcosa per compensare l'esaminatore. Quest'uso, che, cioè, lo studente paghi una propina di esame, risale alle università medievali ed è sempre stato mantenuto fino ad oggi. Ora, questa propina di esame viene rivalutata, non nella misura piena, ma in una misura notevole: mi pare che questo sia un atto doveroso verso i professori universitari.

Circa l'altro punto su cui ha insistito l'onorevole Cessi, e cioè, la misura dei contributi, ritengo che occorra lasciare alle università, in

questo settore, un minimo di libertà, che l'onorevole Cessi ha chiamata arbitrio e un altro collega, invece, ha definita autonomia. Se stabiliamo un limite ai contributi, le esercitazioni, anche per i corsi più importanti, dovranno sempre mantenersi su un livello medio e nessun professore potrà fare esercitazioni più costose perché non ci saranno i mezzi.

Tutte queste preoccupazioni dell'onorevole Cessi derivano dalla completa sfiducia che egli nutre verso le autorità accademiche. Egli crede che le autorità accademiche vogliano sfruttare gli studenti. Io credo, invece, che gli uomini che dirigono le nostre università abbiano un altissimo senso di responsabilità. Quindi essi chiederanno sempre il minimo indispensabile per poter svolgere decentemente i corsi. È tanto alto questo senso di responsabilità, che le università del Centro-Sud hanno aumentato i contributi in misura molto inferiore che non le università del Nord, appunto perché gli studenti del Centro-Sud appartengono a famiglie di condizione meno agiata, e, quindi, hanno minor possibilità degli studenti del Nord di rispondere a richieste di aumento. Ed è tanto vero che viene ascoltata la voce degli studenti, che nelle università del Centro-Sud l'ammontare dei contributi è più basso che nelle università del Nord dove gli studenti, appartenendo a famiglie più agiate, si sono potuti assoggettare a contributi più elevati.

Quanto all'assistenza universitaria, questo provvedimento eleva da 200 milioni ad un miliardo le disponibilità dell'Opera universitaria. Potranno, così, andare all'università anche coloro che ora sono costretti a non frequentare le aule. E questo compito di assistenza, meglio che ad un potere centrale, deve essere affidato, nelle singole università, ad uomini responsabili che sentano il dovere umano di venire incontro a questi giovani.

Quanto all'affermazione dell'onorevole Silipe, che io avessi chiesto un contributo di due miliardi, mentre oggi mi accontento di uno, devo precisare che io avevo domandato la quintuplicazione del contributo attuale dello Stato; poi, la Commissione propose che si arrivasse a due miliardi, che, cioè, il contributo attuale fosse moltiplicato per dieci; aderii volentieri perché, se fosse possibile moltiplicarlo per 50, il Ministro ed io saremmo i primi ad essere favorevoli. In sede di discussione in Assemblea si tornò ad un miliardo; oggi, invece di un miliardo e 280 milioni, viene dato un miliardo e 200 milioni. La verità è che noi non avevamo avuto bisogno di ricercare la copertura della somma che stan-

ziavamo perché (eravamo nel gennaio di quest'anno) la legge doveva avere applicazione a cominciare dall'anno finanziario successivo, cioè dall'attuale. Quindi, si trattava soltanto di ordinare l'iscrizione, nei bilanci preventivi degli anni successivi, della somma di un miliardo e 280 milioni. Ma la legge è stata tenuta dal Senato per ben dieci mesi e siamo così entrati nel nuovo anno finanziario.

Di fronte a un bilancio già approvato, il Senato ha dovuto reperire la copertura per questa nuova spesa, ed ha potuto farlo limitatamente alla somma di un miliardo e 200 milioni, e io rendo atto al Ministro, che ha collaborato con il Senato, della sua buona volontà.

SEGGI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non posso che confermare quanto ha detto il relatore e ha riconosciuto lo stesso onorevole Cessi, sull'urgenza estrema di questo provvedimento. La legge avrebbe dovuto essere pronta entro il mese di giugno. Più tardi arriva e maggiori saranno le difficoltà di applicazione. Non credo che, ritornando al Senato, la legge possa essere rapidamente discussa e approvata, perché l'altro ramo del Parlamento ha al suo esame molte altre leggi importanti; perciò non è improbabile, anzi dovrei escluderlo, che possa riprendere in esame entro dicembre questa proposta di legge. Le conseguenze sarebbero di vario ordine, ma tutte ugualmente negative e gravi.

Vediamo ora se le modifiche apportate dal Senato siano veramente di tale gravità e importanza da giustificare il ritorno del progetto al Senato e una nuova dilazione.

Il primo punto, oggetto di censura da parte dell'onorevole Cessi, è stato quello relativo all'aumento del contributo dello Stato, aumento che, invece di essere di un miliardo, è di 941 milioni — perché questa è la differenza —. Faccio rilevare che è stato estremamente difficile, ad esercizio già avanzato, cioè in ottobre, quando il Senato ha approvato la legge, trovare la copertura per questa somma che non è eccessiva, ma non è neppure tanto modesta. È stata trovata grazie, soprattutto, alla buona volontà del senatore Paratore, Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, e della stessa Ragioneria generale dello Stato, utilizzando i fondi residui della terza nota di variazione dell'esercizio 1950-51, non ancora utilizzati. Temo che se la Camera rimandasse il provvedimento al Senato, chiedendo in questa sede un aumento di contributo, inevitabilmente la legge si arenerebbe perché quel residuo è stato ripartito tra diverse leggi.

CESSI. Io non ho domandato alcun aumento.

SEGGI, *Ministro della pubblica istruzione*. Implicitamente lei l'ha domandato quando ha censurato la diminuzione di 80 milioni rispetto all'aumento deliberato dalla Camera. Ora che ho spiegato il motivo per cui il Senato e il Governo, per quanto a malincuore, hanno dovuto accettare questa decurtazione, spero che la Commissione non vorrà modificare il testo per una differenza veramente minima che si potrà recuperare in seguito.

Un'altro punto criticato dall'onorevole Cessi è quello dell'aumento delle sovratasse, che sono destinate a compensare i professori universitari. Il Senato, per una questione di dignità accademica, ha voluto rivalutare questo compenso che è sempre stato dato ai professori. Questo sistema mi sembra, infatti, che risalga alla legge Casati del 1859. Se fino ad oggi nessuno ha mai trovato alcunché da obiettare contro questo compenso, non abbiamo motivo di negare la sua rivalutazione. Il problema doveva porsi, se mai, sotto un altro aspetto: se non fosse il caso, al momento di una riforma di tutto il sistema delle retribuzioni dei funzionari statali, di dare ai professori quello che ad essi spetta sotto l'unica forma di stipendio. Ciò sarebbe giusto, ma non possiamo affrontare la questione in questa sede. Qui vogliamo solo aggiornare il contributo dello Stato alle università e le tasse.

Oggetto di censura sono stati anche i contributi che, invece di essere fissati in una percentuale rispetto alle tasse, come era stato deliberato dalla Camera, sono ora, si dice, arbitrari. Io protesto contro questa parola, perché non credo che i consigli di amministrazione delle università, in cui sono rappresentati gli stessi insegnanti, possano essere tacciati con tanta facilità di imporre tasse arbitrarie. Inoltre, vi è una remora — ammesso che i consigli di amministrazione ne abbiano bisogno, e io non credo che ne abbiano bisogno, perché sono costituiti da uomini che hanno un profondo senso delle loro responsabilità — rappresentata dall'obbligo che si fa di sentire il parere della rappresentanza degli studenti. Questo parere, se pure non vi sia l'obbligo di conformarsi ad esso, ha, tuttavia, un peso per il suo valore politico e morale.

L'onorevole Silipo ha, poi, affermato che, con questo sistema, le università meridionali si spopolano. Non credo che questo sia esatto. Non voglio discutere se le università meridionali siano sovrappopolate o meno — per quanto, se volessimo toccare questo argo-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

mento, l'onorevole Silipo dovrebbe riconoscere che la paura di uno spopolamento delle università è, per lo meno, prematura e le preoccupazioni sono piuttosto in senso contrario e cioè per un sovrappopolamento; ma non credo che con questo aumento di tasse, che rimangono sempre notevolmente inferiori, in proporzione, a quelle dell'anteguerra, vi sarà qualche studente che dovrà abbandonare la sua sede per recarsi in un'altra sede, dove pagherà le stesse tasse e avrà, per di più, un onere maggiore per il suo mantenimento lontano da casa.

Fra le altre osservazioni di minore importanza che sono state fatte, rispondo a quella relativa al secondo comma dello articolo 2, dove il Senato ha soppresso le parole: « dalle singole università ed istituti beneficiari ». Si ritiene forse che la distribuzione dei fondi destinati all'assistenza debba essere fatta su base nazionale e non per singole università? Basta leggere l'articolo come è oggi formulato per vedere che questo dubbio, dal punto di vista giuridico, non ha alcun fondamento. Siccome ogni destinatario di queste somme ha un preciso obbligo, esse sono ripartite per ogni singola università e non globalmente.

Si è fatta una questione anche sull'articolo 4. Si è discusso molto su questo punto anche al Senato e si è affermato un principio che a me pare felice, indipendentemente dalla obbligatorietà di cui ha fatto questione l'onorevole Cessi. Si è affermato un principio di giustizia distributiva per cui l'obbligo dell'assistenza viene, in parte, riversato sugli studenti di famiglie più abbienti.

In complesso, se il disegno di legge, così come è ritornato dal Senato non può dirsi perfetto — ma nessun disegno di legge può esserlo, perchè solo l'esperienza potrà dire quali siano le vere mende di questa legge — tuttavia, esso è di tale importanza che il nuovo contributo concesso dallo Stato alle università possa presto essere usufruito, che io ritengo che questa considerazione ci debba far superare le critiche che sono state qui sollevate, critiche, dopotutto, di dettaglio e non di principio.

Perciò, chiedo alla Commissione che questo progetto di legge di iniziativa parlamentare sia prontamente approvato, perchè le università hanno urgenza di migliorare le loro condizioni di vita. Potranno far ciò in base ai due elementi fondamentali del progetto, l'aumento notevole del contributo dello Stato alle università, e l'aumento delle tasse. Così si dà una maggiore tranquillità alla vita universitaria, con vantaggio degli stessi studenti

ai quali diamo la possibilità di studiare seriamente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modifiche apportate dal Senato:

Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera:

« L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di Università, di Istituti di istruzione superiore, di osservatori astronomici, di istituti scientifici e di scuole di ostetricia, è quintuplicato a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52.

La determinazione della misura del contributo per ciascuna Università o Istituto sarà fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo presente principalmente il numero delle facoltà e degli studenti.

Qualora alle università ed istituti sia stato concesso, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si dovrà tener conto ai fini della determinazione definitiva dei contributi di cui al comma precedente. ».

Il Senato ha così modificato i primi due commi:

« L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di università, di istituti d'istruzione superiore, di osservatori astronomici, di istituti scientifici e di scuole di ostetricia è elevato a lire un miliardo e 200 milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52.

La determinazione della misura del contributo per ciascuna università o istituto sarà fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle facoltà e degli studenti, il tipo delle facoltà, lo stato di attrezzamento scientifico, le necessità dell'assistenza studentesca. ».

Comunico che l'onorevole Lozza ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma dell'articolo 1, dove è detto: è elevato a lire un miliardo e 200 milioni, *sostituire*: è elevato a lire due miliardi e 400 milioni ».

Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Lozza circa l'opportunità del suo emendamento, dal momento che il Senato, nonostante tutta la buona volontà, non è riuscito a reperire nell'attuale bilancio una somma superiore ai 1.200 milioni, con una diminuzione

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

zione, rispetto alla cifra approvata dalla Camera, che possiamo veramente considerare minima. Dico questo, non per entrare nel merito dell'emendamento, ma per far presente che, qualora l'onorevole Lozza insistesse nel mantenere il suo emendamento e qualora la Commissione ne accettasse il principio, dovremmo sospendere la discussione per chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro, trattandosi di elevare una somma che, nel primo esame, la Camera, già stabili in misura inferiore a quella ora proposta.

LOZZA. Debbo insistere sul mio emendamento. Esso è relativo al testo inviato a noi dal Senato. In sede di discussione in Assemblea, avevamo proposto la decuplicazione dell'attuale contributo dello Stato. Ora è davanti a noi una disposizione che fissa in un miliardo e 200 milioni il contributo dello Stato. Noi proponiamo di raddoppiare questo contributo, senza che ci riferiamo più al testo approvato in Assemblea.

Fra l'altro, debbo rilevare che né il relatore né il Ministro hanno risposto alla mia richiesta di conoscere quale sia l'attuale contributo corrisposto dallo Stato per il mantenimento delle università.

ERMINI, *Relatore*. Poco più di 256 milioni.

LOZZA. Le università si trovano in condizioni di estremo bisogno. Noi intendiamo aiutare le università e andare incontro agli studenti aiutandoli con borse di studio e altre provvidenze. Il Senato ha fissato il maggior contributo in un miliardo e 200 milioni. Ma se togliamo 400 milioni per l'Opera universitaria, restano 800 milioni; contributo inadeguato rispetto alle necessità delle università. Per tutte le dichiarazioni che sono state fatte sulle difficili condizioni in cui versano le università, noi crediamo che esse debbano essere aiutate in misura maggiore.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Lozza insiste sul suo emendamento, pongo in votazione il principio di accettare, in linea di massima, l'emendamento, con l'avvertenza che, qualora la Commissione approvasse il principio informatore, vale a dire l'aumento del contributo, l'emendamento sarà inviato alla Commissione finanze e tesoro per il prescritto parere.

(Non è approvato).

MORO ALDO. Nel secondo comma il Senato ha aggiunto: « ... lo stato di attrezzamento scientifico, le necessità dell'assistenza studentesca ». Dal punto di vista formale,

sarebbe più esatto dire: « lo stato delle attrezzature scientifiche, le necessità dell'assistenza agli studenti ».

PRESIDENTE. Questa correzione può benissimo farsi in sede di coordinamento, senza per questo rinviare il disegno di legge al Senato. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione autorizza la Presidenza a correggere il secondo comma dell'articolo 1 nel modo indicato dall'onorevole Moro Aldo.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione il primo e secondo comma dell'articolo 1 nel testo del Senato.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera:

« Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse e sopratasse universitarie, escluse quelle erariali, sarà destinato dalle singole università all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti. Almeno la metà di tale somma dovrà essere impiegata dalle singole Università ed Istituti beneficiari nella istituzione di borse di studio, per vitto e alloggio gratuiti, da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi e meritevoli ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse universitarie, escluse le sopratasse, e dei contributi integrativi sarà destinato dalle singole università ed istituti superiori all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti, con particolare riguardo alla istituzione di Case dello studente. Sarà altresì devoluto all'Opera universitaria un terzo del contributo statale di cui al precedente articolo 1.

Almeno la metà delle somme previste nel comma precedente dovrà essere impiegata nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti o semigratuiti da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi e meritevoli ».

CESSI. Propongo di sostituire, al primo comma le parole: « di tutte le tasse universitarie, escluse le sopratasse, e dei contributi integrativi », con le altre: « di tutte le tasse e sopratasse universitarie, esclusi i contributi integrativi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cessi.

(Non è approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera:

« Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione:

a) per l'immatricolazione e la iscrizione al primo anno di corso universitario, se, negli esami, per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione, abbiano conseguito, senza ripetere alcun esame, una media di sette decimi dei voti, non computando, nella media, i voti riportati nelle prove di educazione fisica, di musica e canto corale, di strumento musicale;

b) per la iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà, conseguendo rispettivamente una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non più di un esame, o una media di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non più di un esame;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della sopratassa e contributi, in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

d) per la tassa di laurea o diploma, se, oltre ad avere ottenuto la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa e contributi per l'esame di laurea o diploma di cui alla precedente lettera c), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi ».

Il Senato ha così modificato le lettere a) e b):

« a) per l'immatricolazione e la iscrizione al primo anno di corso universitario, se negli esami per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione, abbiano conseguito, senza ripetere alcun esame, una media di sette decimi dei voti, non comprendendo, nella media, i voti riportati nelle prove di educazione fisica, di musica e canto corale, di strumento musicale;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo: in tutto se abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla facoltà, conseguendo una media di nove decimi

dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non più di un esame; o per la metà se abbiano superato i predetti esami conseguendo una media di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non più di un esame;»

Il Senato ha anche aggiunto il seguente comma:

« È in facoltà del Consiglio d'amministrazione, sentito il Senato accademico, di consentire deroghe eccezionali ai minimi di votazione stabiliti nel comma precedente, in relazione a difficoltà particolari inerenti al piano di studi di singole facoltà scientifiche ».

L'onorevole Silipo ha presentato il seguente emendamento: *Alla fine della lettera b) sostituire le parole: « con sette decimi », con le altre: « con sei decimi ».* A questo proposito desidero far osservare all'onorevole Silipo che la modificazione del Senato consiste in una semplice correzione formale, e, pertanto, il suo emendamento è improponibile.

SILIPO. Ritiro il mio emendamento.

MORO ALDO. Vorrei domandare se nella deroga ai minimi di votazione, prevista al secondo comma, non si possa intendere compreso, da un punto di vista analogico, anche il caso dello studente che, per causa di forza maggiore, non abbia potuto sostenere tutti gli esami del piano annuale di studi preparato dalla facoltà. Potremmo apportare questa correzione in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. La modifica proposta dall'onorevole Moro Aldo è di natura sostanziale. Non si tratta di correzione che possa farsi in sede di coordinamento.

MORO ALDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le modifiche apportate dal Senato all'articolo 3.

(Sono approvate).

A questo punto il Senato ha introdotto un nuovo articolo, che ha preso il numero 4. Ne do lettura:

« Con deliberazione del Consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a 3 milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.

L'accertamento della condizione economica familiare sarà fatto a norma di quanto è disposto nel secondo comma del successivo articolo 5 ».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

L'onorevole Cessi propone di sopprimere, al primo comma, le parole: « Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Lozza propone di sostituire, alla fine del primo comma, le parole « 30 per cento » con le altre « 50 per cento ».

LOZZA. Durante la discussione in Commissione e in Assemblea avevamo sostenuto il principio della tassazione progressiva in base al reddito familiare. Tale principio non fu accolto dalla maggioranza. Il Senato ha, ora, fissato un contributo suppletivo, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione, a carico degli studenti più agiati, in favore degli studenti meno abbienti. Noi riteniamo che questo contributo suppletivo dovrebbe essere più significativo e non di sole 5-6 mila lire. Proponiamo, perciò, di aumentare al 50 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lozza.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 aggiunto dal Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 (già 4) nel testo della Camera:

« La condizione di famiglia non agiata, di cui all'articolo 3, è definita sulla base del reddito annuo complessivo in rapporto con il carico di famiglia e con l'effettivo onere finanziario che la famiglia stessa è chiamata a sostenere per la vita universitaria dello studente.

L'accertamento di tale condizione è fatto dall'Amministrazione universitaria con l'ausilio dell'Opera universitaria e con ogni mezzo a sua disposizione, chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni all'Amministrazione finanziaria dello Stato.

La dispensa dalle tasse, soprattasse e contributi, prevista dal precedente articolo 3, non è concessa allo studente a cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione disciplinare superiore all'ammonizione, né a quello che si trovi nella condizione di fuori corso, né, infine, a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda od abbia ripreso la iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma. È però concessa agli studenti delle scuole di perfezionamento o di specializzazione o delle scuole dirette a fini speciali ».

Il Senato ha così modificato il secondo comma:

« L'accertamento di tale condizione è fatto dall'Amministrazione universitaria con l'ausilio dell'Opera universitaria e con ogni mezzo a sua disposizione, chiedendo le necessarie informazioni all'Amministrazione finanziaria dello Stato ».

Pongo in votazione tale comma.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 (già 5) nel testo approvato dalla Camera:

« Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati o invalidi di guerra, iscritti nelle Università e negli Istituti superiori, sono dispensati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal pagamento delle tasse e soprattasse, quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata.

Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi a frequentare le scuole superiori di ingegneria aeronautica ai sensi dell'articolo 146 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e soprattasse.

Gli studenti di cittadinanza straniera, appartenenti a famiglia residente all'estero e gli studenti di cittadinanza italiana, la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, nonché quelli appartenenti a famiglia numerosa, che a giudizio dell'Amministrazione universitaria abbia ragioni economiche per conseguire tale esenzione, sono esonerati dal pagamento della metà di tutte le tasse e soprattasse.

Il beneficio di cui al terzo comma del presente articolo non è riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso, o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore all'ammonizione ».

Il Senato ha soppresso il secondo comma ed ha modificato gli altri. Pertanto l'articolo 6 risulta del seguente tenore:

« Gli studenti orfani di guerra, ivi compresi gli orfani dei caduti nella guerra di liberazione, nonché gli studenti orfani di morti per causa di servizio o di lavoro, sono dispensati, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi, quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata. Alle stesse con-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

dizioni sono parimenti dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi gli studenti mutilati o invalidi di guerra, ivi compresi i mutilati e invalidi della guerra di liberazione, nonché gli studenti mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Gli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero, i quali usufruiscano di borse di studio istituite dallo Stato o da enti italiani, e gli studenti di cittadinanza italiana la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, sono esonerati dal pagamento della metà di tutte le tasse, sopratasse e contributi.

Il beneficio di cui al secondo comma del presente articolo non è riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso, o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore all'ammonizione».

LOZZA. Non capisco la ragione della soppressione del secondo comma.

ERMINI, *Relatore*. Gli ufficiali del genio aeronautico ottennero, nel 1933, questa condizione di privilegio, di fronte agli ufficiali di tutte le altre armi, perché in quel momento l'aeronautica aveva particolare bisogno di incrementare il numero degli ingegneri aeronautici. Fu istituita una facoltà di ingegneria aeronautica a questo fine. Ora questo particolare privilegio non ha più ragione d'essere, perché il genio aeronautico ha sufficienti ingegneri a disposizione.

LOZZA. Propongo di ripristinare, all'attuale secondo comma, l'inciso: «nonché quelli appartenenti a famiglia numerosa».

FRANCESCHINI. Darò il mio voto favorevole al testo del Senato, ma è mia intenzione presentare, quanto prima, una proposta di legge perché sia ripristinata la facilitazione per le famiglie numerose.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Senato ha omesso la considerazione delle famiglie numerose, perché ha ritenuto che questo elemento possa essere valutato nello stabilire lo stato di bisogno della famiglia. Il principio che tutti i meritevoli e bisognosi debbano essere assistiti, non aveva bisogno di questa precisazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lozza per il mantenimento dell'inciso: «nonché quelli appartenenti a famiglia numerosa».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

LOZZA. Propongo di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge per darci possibilità di uno studio più approfondito dell'articolo 7, che contiene la modifica fondamentale apportata dal Senato.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Pregherei la Commissione di continuare nell'esame della proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Lozza.

(Non è approvata).

Do lettura dell'articolo 7 (già 6) nel testo della Camera:

«Le tasse e sopratasse universitarie sono adeguate nella misura seguente:

Tassa di immatricolazione . . .	L.	9.000
Tassa annuale d'iscrizione per i corsi di:		

Laurea in lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; scienze matematiche; fisica; matematica e fisica; scienze naturali; scienze biologiche; scienze geologiche; geografia; Istituto superiore orientale e Istituto navale di Napoli; diploma in statistica.	»	18.000
--	---	--------

Laurea in giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche e attuariali; farmacia; medicina veterinaria; diploma di magistero in economia e diritto e in economia aziendale	»	21.000
---	---	--------

Laurea in medicina e chirurgia; ingegneria; architettura; chimica; chimica industriale, scienze agrarie; scienze forestali	»	24.000
Tassa di laurea o diploma	»	9.000
Sopratassa annuale per esami di profitto	»	4.000
Sopratassa per esami di laurea o diploma	»	2.000

Le tasse e sopratasse per i corsi di conferimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica nelle scuole elementari sono determinate nella misura di due terzi delle minori sopradette tasse e sopratasse.

La tassa di ammissione al concorso per la Facoltà di magistero è di lire 1500; la tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studente,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

è di lire 5000 per il primo anno fuori corso ed aumenta del 50 per cento di detta somma per ogni anno successivo; l'ammontare della sopratassa per la ripetizione di esami di profitto e di laurea o diploma è fissato nella misura di lire 500 per ogni esame di profitto e di lire 1000 per l'esame di laurea o diploma.

Coloro i quali conseguono diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso Università o Istituti superiori, oltre al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite negli statuti universitari per il loro corso di studi, sono tenuti al versamento della tassa di diploma di lire 6000. »

Il Senato ha così modificato il primo e terzo comma, sopprimendo il secondo:

« Le tasse e sopratasse universitarie saranno adeguate, a partire dall'anno accademico 1951-1952, nelle misure seguenti:

	Anno accademico 1951-52	Anno accademico 1952-53	Anni accademici dal 1953-54 in poi
Tassa d'immatricolazione . L.	3.000	4.000	5.000
Tassa annuale d'iscrizione . »	10.000	14.000	18.000
Tassa di laurea o diploma . . »	2.000	4.000	6.000
Sopratassa annuale per esami di profitto »	5.000	6.000	7.000
Sopratassa per esami di laurea o diploma »	1.000	2.000	3.000

« La tassa di ammissione al concorso per la Facoltà di magistero è di lire 1.500; la tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studente, è di lire 5.000 per i primi due anni fuori corso ed aumenta del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo; l'ammontare della sopratassa per la ripetizione di esami di profitto e di laurea o diploma è fissato nelle misure di lire 500 per ogni esame di profitto e di lire 1.000 per l'esame di laurea o diploma ».

LOZZA. Propongo il seguente emendamento: « Nella tabella, alla voce: « Sopratassa annuale per esami di profitto », invece di « 5.000, 6.000, 7.000 », si dica: « 2.000, 3.000, 4.000 ». Alla voce: « Sopratassa per esame di laurea e diploma » invece di « 1.000, 2.000, 3.000 » si metta: « 1.000, 2.000, 2.000 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lozza.

(Non è approvato).

Pongo in votazione le modifiche apportate dal Senato all'articolo 7.

(Sono approvate).

Successivamente il Senato ha introdotto un nuovo articolo, che ha preso il numero 8. Ne do lettura:

« Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di imporre nel primo triennio di applicazione della presente legge, oltre le tasse e sopratasse di cui al precedente articolo 7, un unico contributo integrativo, intendendosi soppressa ogni altra contribuzione comunque stabilita, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 11.

Il quarto comma dell'articolo 152 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato ».

L'onorevole Lozza propone la soppressione del primo comma. L'onorevole Cessi propone, allo stesso comma, che dopo le parole « contributo integrativo » siano aggiunte le altre: « non superiore a un terzo della tassa annua di iscrizione ».

Pongo in votazione la soppressione del primo comma dell'articolo 8, proposta dall'onorevole Lozza.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cessi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 (già 7) nel testo della Camera:

« Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente articolo 6, sono devolute dalle Università statali all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e di laurea o diploma, comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, sono destinate secondo le norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse, nonché le sopratasse per ripetizioni di esami, sono devolute alla Università o Istituto.

Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente all'Università o Istituto, tranne quelle erariali ».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Il Senato lo ha così modificato:

« Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente articolo 7, sono devolute all'Erario; la destinazione delle sopratasse per gli esami di profitto e di laurea o diploma, comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e comprese le sopratasse per ripetizione di esami, è regolata dalle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse e il contributo integrativo di cui all'articolo 8 sono devoluti alla università o istituto.

Tutte le tasse, sopratasse e contributi sono versati direttamente all'università o istituto tranne le tasse erariali ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 (già 8) nel testo della Camera:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli studenti dell'Istituto superiore orientale di Napoli e dell'Istituto superiore navale di Napoli.

Ferma restando la destinazione di una quota parte delle tasse e sopratasse ai fini particolari previsti dalla presente legge, gli statuti delle Università e degli Istituti superiori liberi determinano l'ammontare delle tasse e sopratasse medesime, che non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per gli studenti delle Università e degli Istituti superiori statali ».

Il Senato ha così modificato il secondo comma:

« Ferme restando le destinazioni ai fini particolari previsti dalla presente legge, gli statuti delle università e degli istituti superiori liberi determinano l'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, che non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per gli studenti delle università e degli istituti superiori statali ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 11 (già 9) nel testo della Camera:

« Agli studenti può essere richiesto il pagamento di speciali contributi per biblioteche e per ogni istituto scientifico, destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni.

L'ammontare dei contributi, di cui al precedente comma, viene, prima dell'inizio

dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico, udite le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o Istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna Università o Istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico, né essere superiori nel loro complessivo ammontare annuo ai due terzi della tassa annuale di iscrizione.

I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazione, sono interamente devoluti agli Istituti che impartiscono le singole esercitazioni.

Il contributo annuale per opere sportive ed assistenziali, dovuto dagli studenti in corso di studi, è di lire 1.000 ».

Il Senato ha modificato il primo, secondo e quarto comma dell'articolo che risulta pertanto del seguente tenore:

« Agli studenti può essere richiesto il pagamento di speciali contributi per biblioteche e per ogni istituto scientifico, destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento.

L'ammontare dei contributi di cui al precedente comma viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le facoltà e scuole che costituiscono l'università o istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna università o istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico.

I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni, sono interamente devoluti agli Istituti che impartiscono le singole esercitazioni.

È consentito alle università e agli istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1.000 per ciascuno studente in corso e fuori corso, per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche ».

Alla fine del secondo comma l'onorevole Cessi propone di aggiungere le parole: « né essere superiori nel loro complessivo ammontare annuo alla metà della tassa annuale di iscrizione ».

Pongo in votazione tale emendamento.
(Non è approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Pongo in votazione le modifiche del Senato all'articolo 11.

(Sono approvate).

Do lettura dell'articolo 12. Si tratta di un articolo nuovo, aggiunto dal Senato:

«Sull'entità dei contributi di cui all'articolo 8 ed al primo comma dell'articolo 11 sarà udito dal Consiglio di amministrazione il parere dell'Interfacoltà come rappresentanza legale dell'organizzazione studentesca».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13 (già 10) nel testo della Camera:

«È abrogato il comma quarto dell'articolo 152 del testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La misura dei diritti di segreteria dovuti dagli studenti per particolari prestazioni ad essi fornite dal personale addetto ai servizi dell'istruzione universitaria e la destinazione dei proventi relativi, saranno determinate con successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro».

Il Senato ha soppresso il primo comma.

Tale soppressione è dovuta al fatto che quella disposizione è passata all'articolo 8. Si tratta, quindi, di un puro coordinamento.

Do lettura dell'articolo 14 (già 11) nel testo della Camera:

«Le disposizioni di cui alla presente legge entreranno in vigore con l'anno accademico 1951-52, ad eccezione della tassa di laurea o diploma, che sarà applicata nella nuova misura a decorrere dall'anno accademico 1050-51.

Nelle Università e negli Istituti superiori, nei quali la misura complessiva delle tasse e dei contributi corrisposti nell'anno accademico 1949-50 era inferiore di almeno un terzo alla misura complessiva delle tasse e contributi stabiliti dalla presente legge, l'adeguamento sarà effettuato in due anni accademici consecutivi a partire del 1951-52.

Nell'esercizio finanziario 1950-51 lo Stato corrisponderà alle Università ed Istituti superiori di cui al primo comma dell'articolo 1 un contributo di lire 200.000.000. A tale onere si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento della tassa erariale di laurea o diploma di cui all'articolo 6.

Alle Università libere lo Stato potrà corrispondere un contributo secondo il testo dell'articolo 1, a parziale compenso della mancata rivalutazione delle tasse universitarie in misura pari al livello del 1938.

Vengono prorogate, per l'anno accademico 1950-51, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852».

Il Senato ha soppresso i primi tre comma ed ha modificato il quarto nel seguente modo:

«Alle università libere può essere concesso un contributo a sensi del secondo comma dell'articolo 1 a compenso delle minori entrate determinate dall'entrata in vigore della presente legge».

Pongo in votazione tali modifiche.

(Sono approvate).

Do lettura dell'articolo 15 (già 12) nel testo della Camera:

«Per l'attuazione della presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Il Senato lo ha così modificato:

«Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà provveduto con le maggiori entrate accertate nella nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento)».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

LOZZA. Desidero fare una dichiarazione di voto sul complesso della legge. È la prima volta che la nostra Commissione, nel lungo lavoro svolto in piena collaborazione, si è venuta a trovare nella condizione di questa mattina. Non si è voluto lasciare all'opposizione il respiro di una seduta per un migliore orientamento e per un approfondimento dei problemi. Inoltre, sono convinto che la Commissione, non prendendo in considerazione il mio emendamento, è andata oltre i suoi poteri.

Su problemi di tanta importanza, si è poi proceduto con votazioni affrettate. Potevamo usare del nostro diritto di chiedere la rimes-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

sione in Assemblea di questa proposta di legge. Non l'abbiamo fatto, perché confidavamo nella discrezione della maggioranza che consentisse almeno una discussione ampia e approfondita.

Noi non siamo convinti della sincerità della vostra approvazione. Questa è una legge che aumenta le tasse universitarie e non porta alcun effettivo aiuto alle università. Nello stesso tempo, si lusingano tutti i cittadini che con questa legge si possa dare un largo aiuto agli studenti; e questo non è vero.

Ancora una volta la maggioranza ci ha mostrato che quando ha di fronte un provvedimento che grava sulle finanze dei cittadini, lo approva senza incertezze. Ogni qual volta si tratta, invece, di un provvedimento che deve aiutare la povera gente, non procede con la stessa urgenza.

Per questi motivi voterò contro la proposta di legge, convinto con ciò, in piena coscienza, di fare il bene dei cittadini italiani, degli studenti e anche delle università, perché questo progetto non è stato esaminato né con profondità né con larghezza di vedute.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

ERMINI: « Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie ». (1481-B).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bertola, Bianchini Laura, Caronia, Chiesa Tibaldi Mary, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ebner, Ermini, Franceschini, Giordani, Gotelli Angela, Lazzati, Lizier, Lozza, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Pavan, Pierantozzi, Poletto, Rescigno, Sallis, Scaglia, Tesauero e Vetrone.

È in congedo:

Berti Giuseppe fu Giovanni.

La seduta termina alle 12,30.